INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0009526
del 24/07/2017

Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento delle Attività a Supporto della Ricerca
Al Dott. Giuliano MILANA
Alla Dott.ssa Laura GRAZIANI
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 392/2017 del 13/06/2017 – Allegato O al Verbale n. 07/2017 concernente: Accordo tra INGV e ENEA.

IL DIRETTORE
Tullio PEPE

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 392/2017
Allegato O al Verbale n. 07/2017
Oggetto: Accordo tra INGV e ENEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015"*;
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA ....*approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;*
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere un Accordo per collaborazione scientifica con l'ENEA;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo da stipulare con l'ENEA, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 13/06/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 E SUCC. MODD.

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito denominato INGV) con sede in via di Vigna Murata, 605 – 00143 Roma, codice fiscale e partita IVA 06838821004, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25/01/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, da una parte;

E

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata ENEA o Agenzia), con sede legale e domicilio fiscale in Roma, 00196 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000), dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, rappresentata dal Presidente, Prof. Federico Testa, nato a Verona il 20/08/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, dall'altra parte;

INGV ed ENEA di seguito anche indicati singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti",

PREMESSO CHE:

- INGV è un ente di ricerca scientifica non strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca istituito con Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999;

- Lo statuto vigente di INGV, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 90 del 21 marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 90 del 19 aprile 2011, ne definisce la missione all'articolo 2;
- INGV promuove e svolge attività di ricerca sui processi naturali del sistema Terra, con particolare riferimento a:
  - attività finalizzate allo studio della sismicità,
  - messa a punto di metodi per la valutazione della pericolosità sismica con applicazioni sia all'area italiana che ad altre zone attive del pianeta,
  - esplorazione di ambiti di ricerca innovativi e particolarmente critici, quali il cambiamento climatico globale, la sicurezza del territorio nazionale e l'elaborazione di modelli di sviluppo coerenti con lo sfruttamento sostenibile delle risorse;
- INGV progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica;
- INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui all'articolo 6 della legge n° 225 del 24 febbraio 1992;
- ENEA è un ente di diritto pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che gode di autonomia scientifica, statutaria, regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;

- Lo statuto vigente di ENEA, approvato il 23 febbraio 2017 nella 14° riunione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, ne definisce le finalità istituzionali all'articolo 2;
- ENEA è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- ENEA, nell'ambito delle sue finalità, svolge attività di ricerca teorica, sperimentale ed applicata;
- ENEA promuove la collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali che operano in campo scientifico-tecnologico;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.

CONSIDERATO CHE

- INGV supporta attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle tematiche dei Terremoti, Vulcani e Ambiente;
- INGV svolge attività per la valutazione della Pericolosità Sismica e per contribuire alla definizione del Rischio sismico attraverso la realizzazione di campagne geofisiche e geologiche;
- INGV partecipa ad attività di Protezione Civile tramite monitoraggio sismico di aree interessate da amplificazione del moto sismico anche in fase di emergenza;
- INGV produce dati di intensità macrosismica tramite rilievi diretti del

Gruppo di emergenza denominato QUEST (QUick Earthquake Survey Team), anche per fini di Protezione Civile;

- INGV gestisce ed opera un parco strumentale finalizzato alla caratterizzazione geofisica e sismologica del territorio;
- INGV sviluppa, in collaborazione con "Sapienza, Università di Roma" un sistema, a basso costo, di acquisizione e trattamento di dati sismici;
- ENEA, nello svolgimento delle sue attività di ricerca, si avvale di un centro HPC di sua proprietà denominato Centro computazionale di ricerca sui sistemi complessi, di seguito CRESCO;
- ENEA, nello svolgimento delle sue attività di ricerca, si avvale di infrastrutture e laboratori per la realizzazione di prove e sperimentazioni dinamiche;
- Il laboratorio ENEA "Ingegneria sismica e prevenzione dei rischi naturali", di seguito ENEA-SSPT-MET-ISPREV, svolge studi e ricerche sul rischio sismico, con particolare riferimento a studi di microzonazione sismica, di risposta sismica locale, analisi della vulnerabilità sismica di strutture civili, industriali e d'interesse storico e artistico; inoltre sviluppa e applica tecnologie antisismiche innovative a edifici ordinari, strutture di rilevanza storico-culturale e monumentale, impianti industriali a rischio di incidente rilevante;
- ENEA, nel settore dei beni culturali, opera con la visione di estendere le possibilità d'incontro tra le strutture pubbliche, gli Enti di Ricerca e i privati mettendo al servizio del Sistema Paese un network multi-disciplinare di laboratori e di competenze indispensabili per affrontare i complessi problemi legati alla salvaguardia, conservazione e fruizione del

Patrimonio Culturale;

- ENEA-SSPT-MET-ISPREV partecipa alle attività di rilevamento del danno in emergenza finalizzato sia alla valutazione dell'intensità macrosismica, sia alla verifica dell'agibilità di edifici e strutture pubbliche e private, con particolare riferimento gli edifici d'interesse storico-artistico ed ai complessi monumentali;
- INGV ed ENEA sono entrambi partner del recentemente costituito Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (di seguito CentroMS; Accordo Prot. CNR n° 8564 del 9 febbraio 2015), che persegue i seguenti obiettivi:
  - sviluppare metodologie e aggiornamenti sugli studi di microzonazione sismica e sulle sue applicazioni;
  - fornire supporto scientifico e tecnico ai soggetti istituzionalmente interessati alla microzonazione sismica e alle sue applicazioni, con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica e alle problematiche geologiche, geotecniche e geofisiche connesse all'emergenza sismica;
  - promuovere la formazione teorica e operativa sul tema della microzonazione sismica;
  - promuovere l'informazione ai soggetti interessati e ai cittadini;
- INGV ed ENEA partecipano e collaborano, nell'ambito di quanto previsto nel Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" (GU Serie Generale n.33 del 9-2-2017) e successivamente convertito con

modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), alle attività del Centro MS a supporto della microzonazione sismica di livello 3 delle aree colpite dalla sequenza sismica dell'Italia centrale nel 2016;

- INGV ed ENEA hanno proficuamente collaborato alle attività di rilievo macrosismico e geologico a seguito della sequenza sismica dell'Italia centrale del 2016 allo scopo di fornire rapidamente il quadro degli effetti del terremoto a supporto degli interventi di Protezione Civile;
- INGV ed ENEA hanno proficuamente collaborato alle attività propedeutiche alla microzonazione sismica nei comuni di Amatrice ed Accumuli in seguito agli eventi sismici dell'agosto 2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 - OGGETTO

Le Parti intendono sviluppare rapporti di collaborazione su temi d'interesse comune finalizzati allo sviluppo e valorizzazione della ricerca nel campo della stima del rischio sismico e della sua mitigazione, nonché a collaborare in attività di studio e ricerca per lo sviluppo congiunto delle competenze sul tema della mitigazione dei rischi naturali. In maggiore dettaglio, INGV-Roma1 ed ENEA-SSPT-MET-ISPREV hanno interesse reciproco alla valorizzazione delle attività di ricerca attraverso la collaborazione in varie

tematiche, tra cui si segnalano a titolo non esclusivo le seguenti, in merito alle quali possiedono conoscenze ed esperienze tecnico-scientifiche:

- microzonazione sismica;
- risposta sismica locale;
- applicazione dell'analisi delle vibrazioni ambientali per l'*imaging* geofisico e per il monitoraggio;
- analisi e monitoraggio delle aree in frana;
- comportamento degli ammassi rocciosi fratturati nella risposta sismica e nella dinamica gravitativa;
- interazioni tra agglomerati urbani e sistemi geologici;
- rilievi macrosismici in fase di emergenza;
- ricerche storico-documentarie finalizzate alla valutazione del danno di terremoti del passato per la compilazione/aggiornamento di cataloghi parametrici dei terremoti;
- valutazione del danno ad edifici interessati da terremoti;
- valutazione sperimentale della vulnerabilità sismica delle strutture;
- progettazione e realizzazione di reti strumentali dedicate allo Structural Health Monitoring.

Il presente Accordo ha inoltre l'obiettivo del rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione nel comparto della ricerca in tema di rischi naturali e di sviluppo e diffusione della conoscenza.

ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

Il presente Accordo di Collaborazione non comporta flussi finanziari tra le Parti, bensì la messa a disposizione da parte di ciascuno dei contraenti delle risorse, in termini di personale, strumentazione, infrastrutture e know-how,

necessarie all'espletamento delle attività tecnico-scientifiche di cui al precedente Art. 2.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

ART. 4 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente Accordo di Collaborazione avrà durata di cinque anni a decorre dalla data della sua stipula, ovvero dalla sua ultima sottoscrizione. Il rinnovo dell'Accordo di Collaborazione è consentito mediante accordo scritto tra le Parti.

Le attività troveranno svolgimento prevalentemente presso le sedi delle parti.

ART. 5 - REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ALTRA PARTE

Ciascuna Parte s'impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione. Gli ospiti saranno tenuti ad uniformarsi alle regole comportamentali ed alle normative di sicurezza e di prevenzione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, anche con riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Gli ospiti dell'Agenzia saranno tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Codice di comportamento del personale ENEA e al P.T.C.P. dell'ENEA 2017-2019. Gli ospiti di INGV saranno tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Codice di comportamento del personale INGV.

ART. 6 - RESPONSABILITA' CIVILE

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai

propri beni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra parte. In quest'ultimo caso, la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa richiesta dalle normative vigenti per il proprio personale che, in virtù del presente Accordo di Collaborazione, sarà chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività dell'Accordo di Collaborazione.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo di Collaborazione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

ART. 9 - RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo di Collaborazione sarà assicurata da un Responsabile Scientifico nominato da ciascuna Parte:

- per INGV si designa il dott. Giuliano Milana, coadiuvato dalla

dott.ssa Laura Graziani, via di Vigna Murata, 605-00143 Roma (giuliano.milana@ingv.it; laura.graziani@ingv.it; tel. 0651860509);

- per ENEA si designa il dott. Salomon Hailemikael, via Anguillarese 301-00123, Roma (salomon.hailemikael@enea.it; tel. 0630486328).

Agli stessi Responsabili dovranno essere inviate le comunicazioni in merito al presente Accordo. L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto all'altra Parte con un preavviso minimo di quindici giorni.

ART. 10 - DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI

Le Parti definiranno di comune accordo quali conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale, detenuti da ciascuna di esse (background), siano necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo di Collaborazione. A tal fine, ciascuna parte riconoscerà all'altra un diritto di uso gratuito di tali conoscenze per la durata e per lo scopo del presente Accordo di Collaborazione.

Alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo di Collaborazione il diritto di accesso al background decadrà di diritto.

ART. 11 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, anche a quei dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza della informazione é necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto, il know-how nonché tutte le informazioni, non di dominio pubblico, scambiate in qualsiasi forma tra loro come "riservate" ovvero tutti i segreti anche commerciali, i documenti ed ogni altro dato e notizia ovvero invenzione, brevettabile e non brevettabile,

per la quale si dovrebbe chiedere protezione brevettuale in attuazione del presente Accordo di Collaborazione.

Pertanto, le suddette informazioni confidenziali e riservate non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né pubblicate né utilizzate per qualsiasi altro scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Accordo di Collaborazione, fatto salvo il formale benestare delle Parti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni cadute in pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente dette informazioni e a quelle legittimamente comunicate a pubbliche Autorità in ottemperanza a disposizioni di leggi e/o regolamenti. In tale ultimo caso, è fatto tuttavia espresso obbligo alla Parte tenuta a tale comunicazione, di notificare per iscritto all'altra la sussistenza di tale obbligo e il contenuto delle informazioni che essa è obbligata a rivelare, assieme all'eventuale termine assegnatole per effettuare detta comunicazione all'autorità richiedente.

ART. 12 - RISULTATI DELLE ATTIVITA'

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo di Collaborazione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo il caso in cui si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento

del risultato inventivo.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti.

Le modalità di gestione della contitolarità, della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali, verranno disciplinate con appositi accordi successivi.

Fermo restando quanto sarà definito negli accordi di contitolarità tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna Parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente Accordo di Collaborazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'INGV e dell'ENEA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale

dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo di Collaborazione dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

ART. 14 - FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Ciascuna Parte si obbliga a informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentono il rispetto degli adempimenti di cui al presente Accordo di Collaborazione e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

ART. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente Accordo di Collaborazione dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo di Collaborazione è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di Collaborazione verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17 - ATTIVITA' NEGOZIALE

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo di Collaborazione è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni sua singola parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo di Collaborazione né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, a pena di nullità.

Art. 19 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo di Collaborazione sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 20 - FIRMA ELETTRONICA

Il presente accordo viene stipulato dalle parti in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di Collaborazione si rinvia ai regolamenti generali delle singole Amministrazioni ed alle norme vigenti in materia contrattuali.

Roma, Roma,

Per INGV Per ENEA